

Senato della Repubblica
VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
Audizione informale del 4 luglio 2019

Memoria su Atto del Governo n. 86 recante lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”

Premessa

Il provvedimento in esame propone l'introduzione di alcune modifiche al testo del D. Lgs 66/2017.

L'ANP concorda sui seguenti aspetti:

1. la modifica introdotta dall' articolo 11 (Modifiche all'art. 14 del d.lgs. 66/2017) che tutela la **continuità educativa e didattica**. Essa introduce la possibilità, per il dirigente scolastico, di proporre ai docenti con titolo di specializzazione assunti con contratto a tempo determinato la sottoscrizione di ulteriori contratti a tempo determinato per l'anno scolastico successivo a quello di prima nomina, nell'interesse degli alunni con disabilità e previa valutazione da parte del dirigente stesso;
2. la modifica che introduce l'**ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, Salute e Disabilità) e la valutazione bio-psicosociale**. A questo dovrà seguire l'attivazione di **percorsi di formazione specifica** rivolti sia al personale scolastico sia al personale socio-sanitario (medici, assistenti educatori, assistenti sociali ecc.).

Ciò posto, l'ANP evidenzia alcune criticità.

Osservazione 1

Articolo 4 (Modifiche all'art. 5 del d.lgs. 66/2017) e Articolo 5 (Modifiche all'art. 6 del d.lgs. 66/2017)

L'ANP esprime perplessità sull'introduzione dell'accertamento sanitario “*ai soli fini dell'inclusione scolastica*” che deve essere **richiesto dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale**, che si



aggiunge a quello già previsto dalla normativa vigente e che è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento predisposto secondo i criteri previsti dall'ICF.

1. Da tale modifica sembra derivare che in assenza di tale ulteriore accertamento – anche a causa della mancata richiesta della famiglia – non sia possibile predisporre il Profilo di funzionamento (PF) e, di conseguenza, lo stesso PEI. La legge 104/1992, d'altronde, stabilisce l'obbligatorietà della redazione del PEI a seguito del riconoscimento dello stato di disabilità. **Questa previsione, quindi, costituisce un inutile gravame per le famiglie degli alunni** con disabilità poiché prevede che siano esse stesse ad inoltrare la documentazione rilasciata dalla commissione ASL ad una seconda commissione – denominata “unità di valutazione multidisciplinare” o UVM – che redige il Profilo di funzionamento in base alle indicazioni previste dall'ICF.
2. La modifica (comma 1, lettera d), numero 3) conferma il principio per cui il profilo di funzionamento debba essere redatto dalla UVM in collaborazione con i genitori. L'UVM è composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o da un medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; da almeno altre due figure tra un medico dell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza. Ai genitori è riservata una ampia parte nella redazione del profilo stesso, nel rispetto del diritto di autodeterminazione del soggetto interessato. Contestualmente è modificata la parte relativa alla partecipazione della scuola. **L'ANP ritiene che sia fondamentale valorizzare le competenze dei docenti.**
3. Il numero di esperti impegnati nella redazione dei documenti utili all'inclusione scolastica sale a ben 12 soggetti – sommando i componenti della prima commissione con quelli della seconda – tra medici, assistenti sociali, personale della scuola nonché rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità e genitori. I documenti e le certificazioni salgono a tre: accertamento della disabilità delle persone in età evolutiva; accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica; profilo di funzionamento. È previsto che tali documenti siano trasmessi dai genitori (o da chi esercita la patria potestà) all'istituzione scolastica e all'ente locale competente ai fini, rispettivamente, della predisposizione del PEI e del PI. **L'ANP ritiene che le modifiche introdotte rendano inutilmente complicato l'intero processo.**



Osservazione 2

Articolo 6 (Modifiche all'art. 7 del d.lgs. 66/2017)

L'articolo 7 (Piano educativo Individualizzato) alla lettera b) dispone che il PEI **“tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e al superamento delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS”**.

Le modifiche proposte, ai fini della redazione del PEI, rendono necessario contestualmente l'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva e l'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Secondo la lettera della novella, in mancanza di tale ultimo accertamento la scuola non potrebbe di fatto redigere il PEI, chiedere l'assegnazione di docenti di sostegno all'USR e chiedere la redazione del PI all'Ente Locale.

L'ANP ritiene che si debba semplificare la procedura per tutelare maggiormente i minori in condizioni di disabilità, ai quali deve essere garantito il giusto trattamento nel rispetto della piena espressione e sviluppo della persona e tutto ciò indipendentemente da una esplicita richiesta della famiglia.

Osservazione 3

Articolo 8 (Modifiche all'art. 9 del d.lgs. 66/2017)

Funzionamento e composizione del GLO per la stesura del PEI

Il corretto funzionamento dei GLO è allo stato attuale estremamente complesso e di fatto spesso reso inefficace dall'assenza della componente ASL alle riunioni previste. Questo accade perché il numero dei neuropsichiatri e degli esperti socio-sanitari è insufficiente. Spesso i singoli specialisti sono costretti a seguire circa 300-350 casi ciascuno. Il correttivo prevede che i Gruppi di Lavoro Operativo (GLO ex GLHO) per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità siano composti **“dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale”**. Considerato l'alto numero di ragazzi con disabilità presenti in comuni come Roma, Firenze, Bologna, **si resta perplessi sulla possibilità di una concreta e fattiva partecipazione del rappresentante dell'E.L. alle riunioni del GLO.**



Per ciò che riguarda i Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI), essi risultano composti da “*docenti curricolari, docenti di sostegno e eventualmente dal personale ATA nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento della scuola. Il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e - a differenza della normativa vigente - può avvalersi della consulenza delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio dell'inclusione scolastica. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio*”.

L'ANP ritiene che si debba andare verso una maggiore efficacia nell'utilizzo del personale.

A nostro giudizio è sufficiente **prevedere la presenza del rappresentante degli EE.LL. nei GLI delle singole scuole**, poiché è in seno a questo organismo che vengono prese le decisioni più importanti sull'intera organizzazione dei servizi per gli alunni con disabilità. In questo modo sarebbe possibile garantire la presenza certa del rappresentante degli EE.LL. che non dovrebbe più fare fronte a centinaia di riunioni. Le scelte operate dai GLI sarebbero poi condivise con i componenti dei singoli incontri PEI previsti per gli studenti con disabilità.

Osservazione 4

Articolo 8 (Modifiche all'art. 9 del d.lgs. 66/2017)

Gruppi per l'inclusione scolastica (GIT)

“Il GIT è composto da personale esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative”. Lo presiede un dirigente tecnico o scolastico. Ne fanno parte tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e di uno per il secondo ciclo di istruzione. Il correttivo individua per il GIT i seguenti compiti:

- 1. Il GIT può confermare la richiesta del dirigente scolastico in merito al fabbisogno di misure di sostegno oppure esprimere un parere difforme*
- 2. Agli oneri relativi al **personale docente all'interno dei GIT** si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 66/2017, cioè a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, co. 202, della L. 107/2015 denominato Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.*
- 3. Il GIT agisce in coordinamento con l'Ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI, nell'uso dei molteplici sostegni disponibili, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.*



4. *È prevista una collaborazione tra il GLI e il GIT per realizzare il Piano di inclusione e il PEI”.*

L’ANP evidenzia, anche in questo caso, forti criticità.

- 1) **La complessità della procedura per la conferma delle ore di sostegno** richieste da un dirigente scolastico. Tale iter vede coinvolti i singoli GLO, il GLI e il GIT. Appare evidente che quest’ultimo non potrà essere in grado di esprimere un parere adeguato su ciascun caso, dato l’alto numero degli alunni con disabilità e la necessità di studiare i singoli fascicoli.
- 2) **La genericità del concetto di “accomodamento ragionevole”** al quale si deve attenere il dirigente scolastico, tenendo conto del Piano d’inclusione della propria Istituzione scolastica.
- 3) **La vaghezza sulla destinazione del finanziamento di 15,11 milioni di euro per il funzionamento dei GIT.** Considerato che gli ambiti territoriali in Italia sono circa 300, si presuppone che si costituiranno altrettanti GIT. A ciascuno sono perciò destinati circa 50 mila euro di cui va meglio specificata la finalità.